

“A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE - APS”
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA

STATUTO

PREMESSA

La Federazione denominata “A.C.T. ITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE - APS” (sigla “A.C.T. ITALIA - APS”) trae origine dalla A.C.T.I. (Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia), costituita a Roma con Decreto Ministeriale 9/3/1940, per trasformare in sezioni le associazioni di campeggio, tra cui la “Associazione Auto Campeggio Club Piemonte”, fondata a Torino il 13/4/1932. La “A.A.C.C.P.” prese pertanto il nome di “A.C.T.I. Sezione di TORINO “e dal 1950 essa proseguì la sua attività Come “A.C.T.I. Centrale” sino all’anno 2000.

Il 9/6/2001 in Giulianova (Teramo) si è costituita la “Federazione Nazionale dei CLUB” denominata “A.C.T. Italia Federazione Nazionale” cui hanno aderito tendisti, caravanisti e camperisti.

Essa è affiliata alla “Federazione Internazionale Di Camping E Caravanning – F.I.C.C.” sin dal 1933 ed è membro effettivo e fondatore della stessa “F.I.C.C.” secondo il deliberato della assemblea della F.I.C.C. del 2/8/2000 tenutasi al Rally Internazionale di Lechbruk (Germania).

Art. 1) COSTITUZIONE

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominata: "A.C.T. Italia – Federazione Nazionale Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia - APS ed, in forma abbreviata, "A.C.T.Italia-APS" di seguito denominata "Federazione".

La obbligatorietà dell'utilizzo della sigla "APS" discende dall'iscrizione al RUNTS, ed avrà efficacia automatica di integrazione della denominazione "A.C.T.ITALIA" successivamente alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Art. 2) SEDE LEGALE Art.1) - COSTITUZIONE

La Federazione ha sede legale in Roma, presso Mo.V.I Lazio in via del Casaletto, 400 ed ha sede operativa nel luogo che viene stabilito dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Presso la sede operativa si svolgono tutte le attività amministrative e gestionali della Federazione.

L'Associazione A.C.T.Italia-APS, è un Ente APS del Terzo Settore in forma di associazione di promozione culturale e sociale ai sensi della legge 117 del 2017 e del D.lgs. n. 58 del 2019 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.3) FINALITÀ E SCOPI

La Federazione ha un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità, di eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, favorisce la partecipazione sociale senza limiti di

natura economica e senza discriminazioni.

La Federazione persegue il proprio scopo mediante le attività di interesse generale specificate nel D.lgs.117/2017, nell'art.5 sub lettere f) ed i) e persegue gli altri scopi associativi indicati e previsti nello stesso art. 5), e successive integrazioni e modificazioni.

Lo statuto consente l'esercizio di attività diverse, di cui all'art 6) del D.lgs. 117/2017 e di cui all'art. 5) del D.lgs. 58/2019 e successive integrazioni e modificazioni, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dell'A.C.T.Italia-APS, e secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa in vigore, per come previsto nell'art.6 dello stesso D.lgs. 58/2019 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

La individuazione delle "attività diverse" sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

In particolare, la Federazione persegue i seguenti scopi:

a) promuovere e diffondere il turismo del "movimento" detto anche "all'aria aperta", quali attività sportive e sociali, mediante raduni, manifestazioni, pubblicazioni, conferenze, proiezioni ed altre forme di propaganda; persegue, pertanto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle Associazioni e dei loro soci, e familiari o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato delle Associazioni e delle persone aderenti agli enti associati;

b) curare ed adeguare la disciplina e la regolamentazione dell'attività di turismo all'aria aperta;

c) tutelare e valorizzare il turismo all'aria aperta, la natura e l'ambiente;

d) perseguire ed ottenere le maggiori facilitazioni possibili alle associazioni affiliate ed ai loro soci nell'esercizio delle rispettive attività;

e) attivare e curare le relazioni con le Amministrazioni locali territoriali, le Amministrazioni e gli Enti Nazionali ed Internazionali aventi scopi analoghi e/o affini, per favorire il turismo itinerante ed agevolare il soggiorno dei tendisti, caravanisti, camperisti, campeggiatori nautici, ecc. per raggiungere gli scopi statutari; promuovere il turismo itinerante ed agevolare l'attività di tutte le Associazioni affiliate, dette anche CLUB, offrendo loro servizi, anche attraverso l'organizzazione di raduni, manifestazioni, attività ricreative, culturali e sportive, convegni ed incontri di formazione, progetti di sviluppo turistico e del territorio; fornire loro eventuale assistenza tecnica, legale, fiscale e ciò che si dovesse rendere necessario ed opportuno per valorizzare la filiera del cosiddetto "Turismo del movimento" sul Territorio, agevolando il soggiorno dei loro membri, per raggiungere gli scopi statutari;

h) effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Art.4) SOCI

La Federazione è costituita dalle associazioni, dette anche Club, nazionali ed estere affiliate, ed i cui scopi siano congruenti con quelli della Federazione stessa e che siano costituiti da almeno 10 soci.

Possono aderire alla Federazione gli Enti del Terzo settore ed Enti senza scopo di lucro, che condividano le finalità della A.C.T.Italia-APS e che partecipano alle attività della Federazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La Federazione ha durata illimitata.

Art. 5) AFFILIAZIONE

Possono presentare domanda di ammissione alla Federazione tutte le Associazioni/Club che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

Le Associazioni/Club che intendono affiliarsi alla Federazione devono presentare domanda scritta di affiliazione corredata dal verbale d'assemblea dell'Associazione/Club.

L'erogazione di servizi a singole persone può essere oggetto di regolamento.

Sull' accoglimento della domanda di affiliazione si pronuncia il Consiglio Direttivo della Federazione senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura.

In caso di decisione negativa è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le somme versate a titolo di quote (tessere associative internazionali) non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Le quote associative non hanno carattere patrimoniale e non determinano diritti diversi di partecipazione sociale. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli Associati/Club hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. esaminare liberamente, mediante domanda scritta indirizzata al Presidente della Federazione, i libri sociali;
3. essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento;
4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Federazione;
5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere

visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

7. di scegliere A.C.T.Italia-APS come Federazione di riferimento.

Gli Associati/CLUB hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare le quote associative secondo gli importi, le modalità di versamento e i termini stabiliti dalla Federazione.

L'affiliazione ha durata illimitata.

Art. 6) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO:

- a) recesso;
- b) cancellazione;
- c) radiazione

a-1) Il recesso dalla Federazione deve essere comunicate per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., unitamente al verbale dell'Assemblea del Club che le ha deliberate in copia autentica, entro il 30 novembre;

b-1) la cancellazione automatica avviene se il numero dei soci si riduce sotto il minimo richiesto; se per due anni consecutivi le Associazioni/Club non richiedono le tessere A.C.T.Italia-APS e non versano le quote associative previste;

c-1) La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo in conseguenza di inosservanza dello statuto o delle deliberazioni

sociali o altri gravi motivi.

La radiazione sarà comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo della rispettiva Associazione.

Contro tale provvedimento l'Associazione può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

ART 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi della Federazione sono

- a) l'Assemblea delle Associazioni/Club affiliati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

i componenti del consiglio e dei collegi, previsti dallo statuto, che sono in possesso della Tessera A.C.T.Italia-APS in corso di validità sono eletti tra i rappresentanti delle associazioni e del club affiliati, restano in carica per tre anni, fino all'assemblea che approva il bilancio consuntivo del terzo anno; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutti i componenti sono rieleggibili, e per gli stessi non devono sussistere conflitti di interesse.

in caso di cessazione di un componente degli organi collegiali, potrà essere eletto il primo escluso. In mancanza di esclusi l'organo procede con numero ridotto, sino alla successiva Assemblea ordinaria nella quale vengono indette elezioni suppletive.

Art.8) PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

La Federazione è un'Associazione senza scopo di lucro ed il suo patrimonio è costituito dalle quote e contributi versati dalle Associazioni/Club affiliati, nonché da enti e privati, da riserve e da avanzi di gestione, e da ogni altra entrata.

La Federazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, introiti realizzati nello svolgimento di attività commerciale marginale, proventi da attività di raccolta fondi e ogni altra fonte di finanziamento legittima ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini del proseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidali e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori anche volontari, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento, ed è altresì vietata la corresponsione per come previsto nell'art. 8, terzo comma, del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

La Federazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato:

- dei Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;

- degli associati;

- delle persone che aderiscono agli Enti associati.

Art.9) ASSEMBLEA

L'Assemblea della Federazione è costituita dalle Associazioni/Club affiliati ed è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associazioni/Club.

Partecipano all'assemblea i delegati di tutte le Associazioni affiliate.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte le Associazioni/Club che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli Associati.

Ciascuna Associazione/ Club ha un voto.

In ragione del numero degli iscritti alle Associazioni stesse, in regola con la quota associativa, si possono attribuire più voti, sino ad un massimo di quattro, in proporzione al numero dei loro soci, come previsto nel regolamento. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascuna Associazione/Club può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra Associazione/Club mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna Associazione/Club può rappresentare sino ad un massimo di 3

Associazioni/Club.

L'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo deve essere indetta entro il 30 marzo di ogni anno; in caso di particolari situazioni motivate essa potrà essere indetta entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e, se previsto, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- b) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento;
- i) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea:

- a) definire i programmi della Federazione;
- b) approvare la Relazione Annuale del Consiglio Direttivo;
- c) approvare i Bilanci Consuntivi e Preventivi;
- d) eleggere, alla scadenza, i componenti del Consiglio Direttivo, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, i quali nomineranno al loro interno il Presidente;
- e) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.10) ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, allo scopo di approvare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed i Bilanci Consuntivi e Preventivi.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un decimo delle Associazioni aventi diritto.

Art 11) CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria delle Associazioni Federate è convocata dal Presidente della Federazione con avviso inviato per posta ordinaria, telefax o per e-mail.

Nell'avviso è contenuto l'obbligo di comunicare la ricezione della convocazione entro "15 giorni " prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso con invito a partecipare è spedito all'indirizzo, o al loro recapito Fax, o e-mail, o PEC, risultante dall'elenco delle

Associazioni/Club affiliati.

Esso deve contenere:

- a) la data e l'ora della prima convocazione;
- b) la data e l'ora della seconda convocazione, che può essere

fissata anche nello stesso giorno della prima convocazione, decorsa almeno un'ora dalla prima convocazione;

- c) il luogo sia della prima che della seconda convocazione;

- d) il numero dei delegati spettanti a ciascuna

Associazione/Club affiliata in funzione del numero dei propri soci;

- e) l'Ordine del Giorno,

Art. 12) QUORUM ASSEMBLEARI

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto. in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti.

Le delibere di modifica dello statuto devono essere approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati delle Associazioni affiliate.

Le delibere di eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione della Federazione devono essere approvate con voto favorevole dei tre quarti dei delegati Associazioni affiliate.

QUORUM SPECIFICI:

Le delibere di modifiche statutarie devono invece essere approvate con voto favorevole della maggioranza qualificata del 51 per cento dei delegati delle Associazioni/Club affiliati.

Nelle Assemblee Straordinarie di scioglimento e di devoluzione del patrimonio della Federazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associazioni/ Club, per come stabilito nel Codice Civile all'art. 21, comma 3. Analogo voto favorevole di tre quarti è richiesto per i casi di trasformazione, fusione, scissione.

Art. 13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente) o da altra persona eletta dall'Assemblea (su proposta del Presidente o del Vice Presidente).

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal segretario della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea (su proposta del Presidente o del Vice Presidente).

in caso che nell'O.d.G. siano indicate variazioni statutarie, scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, il relativo verbale verrà approvato con le maggioranze previste nello statuto.

Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione della Federazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, costituito da non meno di cinque e non più di nove consiglieri.

L'Assemblea determinerà, in occasione delle elezioni, il numero dei consiglieri e procederà alla loro nomina, a scrutinio segreto.

I consiglieri durano in carica un periodo non superiore a tre anni, e restano in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo del terzo anno, sono revocabili, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo eletto, vota tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Art.15) FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e di gestione della Federazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Spetta al Consiglio:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) fissare e trasferire la Sede Operativa della Federazione;
- c) predisporre la relazione della sua attività annuale e curare la gestione dei beni mobili ed immobili della Federazione;
- d) predisporre i Bilanci Consuntivi e Preventivi; predisporre la nota integrativa, il rendiconto gestionale completo del rendiconto finanziario e/o di cassa, la relazione di missione che descrive le attività svolte e le prospettive future;
- e) espletare tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e connessi all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora attivato;

f) proporre i regolamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) nominare le Commissioni Tecniche o consultive che ritiene utili al conseguimento degli scopi sociali;

h) deliberare in merito all'eventuale assunzione, licenziamento, stato giuridico e, sentito il Collegio dei Revisori, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dalla Federazione;

i) formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea, sentite anche le richieste delle Associazioni;

j) indicare il numero dei delegati spettanti a ciascuna Associazione affiliata in ragione dei rispettivi iscritti;

k) prendere ogni decisione in materia di vertenze e liti nei confronti della Federazione;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza del Presidente (o del Vice Presidente) e della maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 16) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono in conferenza personale, presso la sede operativa dell'associazione ovvero altrove, con il consenso di tutti i componenti.

Le riunioni possono altresì avvenire in teleconferenza, o con altro strumento telematico, secondo prudente valutazione di chi convoca la riunione.

In questi casi il Segretario ed il Presidente, oltre ad accertare l'avvenuto collegamento all'inizio della riunione, verificano che, nel corso della seduta stessa, il collegamento non venga meno e che tutti i partecipanti alla riunione possano compiutamente seguire lo svolgimento del dibattito, ascoltare gli interventi degli altri partecipanti ed esprimere con chiarezza il loro voto.

Le riunioni tenute con queste modalità si intendono svolte presso la Sede Operativa della Federazione.

Il Segretario Generale, dalla Sede Operativa, comunicherà ai consiglieri in teleconferenza, il “testo delle decisioni da adottare”, a loro volta, i consiglieri dovranno far pervenire presso la sede operativa, mediante fax o email e comunque per iscritto, il testo del proprio deliberato.

Dovrà comunque garantirsi la ricezione e la provenienza delle decisioni dei consiglieri in teleconferenza.

Il verbale della riunione corredato dal deliberato di ciascun consigliere deve essere conservato dal segretario generale agli atti della Federazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, diserta le

sedute per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio.

Contro tale decisione può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, dei Collegi e delle commissioni sono spedite dal Presidente almeno "5 giorni" prima dell'adunanza, per posta ordinaria, per telefax o per e-mail.

Nell'avviso è contenuto l'obbligo di comunicare la ricezione della convocazione entro "3 giorni" anteriori quello dell'adunanza;

art.17) PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Federazione. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, e s'intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

Sono in particolare, attribuzioni del Presidente, fare:

- a) la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- b) il Presidente delle Assemblee;
- c) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- d) la vigilanza sulla compilazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive con il Segretario;
- e) la vigilanza sull'Inventario dei beni mobili ed immobili;

In assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente, per esigenze di servizio sottoscrive le deleghe ai singoli consiglieri per specifici incarichi e funzioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza prevista nello Statuto.

Il Presidente è rieleggibile nella stessa carica per un massimo di due mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le nomine dei nuovi consiglieri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 18) SEGRETARIO

a) dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, secondo le direttive ricevute dagli Organi Sociali;

b) cura l'attuazione delle direttive ricevute dalle Commissioni tecniche e consultive;

c) è responsabile del funzionamento di tutti i servizi sociali;

d) redige la corrispondenza e cura l'archivio del carteggio e dei documenti Federali;

e) trascrive i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, che sottoscrive in unione al Presidente;

Art.19) TESORIERE

Al Tesoriere sono demandate le seguenti incombenze:

- a) la tenuta della contabilità della Federazione;
- b) il controllo dei fondi a disposizione del Segretario, per le piccole spese di segreteria;
- c) i pagamenti e le riscossioni;
- d) la firma degli assegni tratti sui conti correnti intestati alla Federazione;

Il Tesoriere effettua la chiusura della contabilità d'esercizio e predispone il bilancio consuntivo, che sottopone, con i documenti giustificativi, al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di marzo di ogni anno.

Su delibera del Consiglio Direttivo, può avvalersi del servizio di un commercialista o di un consulente fiscale.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno a più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali conti sono intestati al nome della Federazione.

Art.20) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Federazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Per la gestione della Federazione è compilato un apposito Bilancio annuale di Previsione ed un Bilancio Consuntivo, articolati in stato patrimoniale ed in conto economico.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21) BILANCI

Il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo della Federazione sono approvati dal Consiglio Direttivo entro marzo di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al Bilancio Consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il Bilancio Consuntivo, corredato dalla relazione dei Revisori, deve essere inviato a tutte le Associazioni affiliate e depositato presso la segreteria della Federazione, a disposizione delle medesime, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea convocata per deliberare sul bilancio stesso.

Art. 22) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo dell'amministrazione e dell'osservanza dello statuto della Federazione è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori effettivi che nomineranno il Presidente, e da due supplenti, tutti

nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

Le loro funzioni sono regolate dalle norme del codice civile sui sindaci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo diverso dall'Organo di Controllo e dal Revisore legale di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, che dovranno essere nominati dall'Assemblea qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri di cui uno è nominato Presidente, dirime e decide le controversie fra le Associazioni/Club e quelle fra il Consiglio Direttivo e le Associazioni stesse. Essi durano in carica come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

ART. 24) LIBRI SOCIALI e REGOLAMENTI INTERNI

Sono libri sociali:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro dei verbali delle Assemblee;
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) Libro dei verbali dell'Organo di Controllo - Revisori dei Conti;
- e) Libro dei Volontari Associati, con i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale;
- f) altri libri obbligatori ai sensi della normativa fiscale, civile,

previdenziale ed amministrativa.

Il libro di cui al punto d) è tenuto a cura del tesoriere; gli altri libri sono tenuti a cura del Segretario.

Per tutte le materie non contemplate dal presente statuto riflettenti il modo di funzionamento dei singoli organi federali, si provvede con appositi regolamenti interni. Tali regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti per l'approvazione all'Assemblea degli associati.

Art. 25) DIVIETO DI RIPARTO DI AVANZI DI GESTIONE

Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Federazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura, ovvero ad Enti di beneficenza.

Sono ammessi i contributi a favore di Associazioni/Club affiliati, per attività da essi svolte, approvate dal Consiglio della Federazione, o rimborsi spese sempre deliberati dal Consiglio Direttivo.

La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26) COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio e del Collegio.

Il Consiglio delibererà di volta in volta, fatta salva la disponibilità di cassa, eventuali rimborsi per missioni particolari.

I delegati delle associazioni che parteciperanno alle assemblee della Federazione, saranno rimborsati dai rispettivi Club.

Art.27) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti delle Associazioni/ Club aventi diritto al voto. L'Assemblea deve nominare il liquidatore indicando la destinazione del patrimonio escluso qualsiasi riparto tra le Associazioni.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea, contenente la proposta di scioglimento, deve essere portato a conoscenza delle Associazioni almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

I Revisori in carica al momento della stessa messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 28) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni della Legge 7/12/2000, n."383" (disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e, particolarmente, quelle concernenti le persone giuridiche private.